



COMUNE DI SISSA TRECASALI
Provincia di Parma

COPIA

DELIBERAZIONE N. **19**

in data: **18.04.2016**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: DEFINIZIONE E CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2016

L'anno **duemilasedici** addi **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **20,45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta ordinaria i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - BERNARDI NICOLA	Presente	8 - MEO GABRIELLA	Presente
2 - CONSIGLI PAOLO	Assente	9 - GAIBANI MASSIMINO	Presente
3 - FOGLIA MAURO	Presente	10 - MORENI MARCO	Presente
4 - ZANICHELLI IGINO	Presente	11 - RAGAZZINI ANDREA	Assente
5 - TRIDENTE TIZIANA	Presente	12 - DERLINDATI MICHELA	Presente
6 - GAIBAZZI PATRIZIA	Presente	13 - STORCI MARIA MARGHERITA	Presente
7 - LOMMI PAOLO	Present		

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Dott. **Felice Antonio Pastore** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Nominati Scrutatori i Signori: Maria Margherita Storci, Gabriella Meo, Tiziana Tridente.

In prosieguo di seduta il Dott. **Nicola Bernardi** introduce l'argomento posto all'ordine del giorno.

Risultano presenti rispetto all'appello iniziale i Consiglieri: Consigli e Ragazzini.

Totale presenti n. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L del 28 Settembre 2000, avente all'oggetto "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", ed in particolare l'articolo 107 comma 5 in materia di separazione tra funzioni di indirizzo politico ed attività di gestione;

VISTO l'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 01.01.2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU;

PRECISATO che la suddetta legge ha previsto l'esclusione del pagamento dell'Imu dal 01.01.2014 delle abitazioni principali e loro pertinenze (una sola per ogni categoria C/6-C/2-C/7) ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, considerate di lusso per le quali l'imposta Imu deve essere versata;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella L. 2 maggio 2014 n° 68;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che definisce che:

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (**legge di stabilità per l'anno 2016**);

PRECISATO che le **maggiori modifiche ai fini IMU che hanno efficacia dal 01.01.2016**, per effetto della legge di stabilità n. 208/2015, risultano sotto specificate:

- riduzione al 50% della rendita catastale (escluse categorie A/1-A/8 e A/9), per immobile ad uso abitativo (abitazione principale) dato in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, purchè vengano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento che consistono in:
 - non deve trattarsi di una casa di lusso né avere pregio artistico o storico, quindi non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
 - il comodato si riferisce ai parenti in linea retta entro il primo grado;
 - il comodato deve essere regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate,

- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia ad uso abitativo oltre all'abitazione principale non di lusso concessa in comodato d'uso, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;
- il comodante deve avere la residenza e il domicilio nello stesso Comune in cui l'immobile è concesso in comodato;
- il comodante deve presentare la dichiarazione Imu;
- esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- gli impianti imbullonati escono (e diventano esenti) dalla rendita dei fabbricati di categoria "D" ed "E" e la revisione della rendita è a carico dei contribuenti mediante procedura docfa; pertanto dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E sono escluse le rendite dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTA la risoluzione n. 1/DF del 17.02.2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito ai comodati d'uso gratuito;

VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate CM 2/E del 01 febbraio 2016 in merito agli imbullonati;

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 26 della Legge di stabilità per l'anno 2016 - n. 208/2015, è stato imposto il **divieto di aumentare aliquote e tariffe**;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07.03.2016 che differisce il termine di deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 aprile 2016;

TENUTO CONTO della normativa suesposta e del vincolo introdotto dall'art. 1 comma 26 della Legge di stabilità per l'anno 2016 - n. 208/2015, vengono definite e confermate per l'anno 2016 le aliquote dell'Imposta IMU come di seguito riportato:

CATEGORIE	ALIQUOTE
- Aliquota Abitazioni principali (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge	4 per mille
- Aliquota per abitazioni (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) utilizzate ad abitazione principale e relative pertinenze nel numero e limiti di legge - dati in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado	9,60 per mille
- Aliquota abitazione non principale e relative pertinenze	9,60 per mille
- Aliquota categorie C/2 - C/6 - C/7 (non pertinenze di abitazioni principali)	9,60 per mille
- Aliquota categoria A/10	8,60 per mille
- Aliquota categoria B	8,60 per mille
- Aliquota categoria C/1	8,60 per mille
- Aliquota categorie C/3 - C/4 - C/5	8,60 per mille
- Aliquota categoria D/5	8,60 per mille
- Aliquota immobili ad uso produttivo – gruppo catastale D di cui: - Quota dovuta allo Stato 7,6 per mille - Quota dovuta al Comune 1,0 per mille	8,60 per mille
- Aliquota categoria D (esclusi D/5) - Quota allo Stato 7,6 per mille - Quota al Comune 1,0 per mille	8,60 per mille
- Terreni Agricoli	8,60 per mille
- Terreni agricoli - coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola - (*fino al 31.12.2015 aliquota 9,60 per mille)	ESENTI (Legge di stabilità del 28.12.2015 n. 208)
- Aree edificabili	8,60 per mille
- Detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze per le quali continua ad applicarsi l'imposta (Categorie A/1 - A/8 e A/9)	Euro 200,00=

PRECISATO che la detrazione di € 200,00 si detrae fino a concorrenza del suo ammontare rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale (per le categorie ancora sottoposte a tassazione: A/1 - A/8 e A/9);

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione espressi in data 04/04/2016 dal Responsabile del III Settore – *Servizi Finanziari* – Dott.ssa Rosanna Storci, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., riportati in calce;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE resa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti:

- voti favorevoli: n. 9
- voti contrari: n. 4 (Moreni, Ragazzini, Derlindati, Storci)

DELIBERA

DI DEFINIRE E CONFERMARE per tutto quanto espresso in normativa, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2016:

- Aliquota Abitazioni principali (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge	4 per mille
- Aliquota per abitazioni (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) utilizzate ad abitazione principale e relative pertinenze nel numero e limiti di legge - dati in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado	9,60 per mille
- Aliquota abitazione non principale e relative pertinenze	9,60 per mille
- Aliquota categorie C/2 - C/6 - C/7 (non pertinenze di abitazioni principali)	9,60 per mille
- Aliquota categoria A/10	8,60 per mille
- Aliquota categoria B	8,60 per mille
- Aliquota categoria C/1	8,60 per mille
- Aliquota categorie C/3 - C/4 - C/5	8,60 per mille
- Aliquota categoria D/5	8,60 per mille
- Aliquota immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D di cui: - Quota dovuta allo Stato 7,6 per mille - Quota dovuta al Comune 1,0 per mille	8,60 per mille
- Aliquota categoria D (esclusi D/5) - Quota allo Stato 7,6 per mille - Quota al Comune 1,0 per mille	8,60 per mille
- Terreni Agricoli	8,60 per mille
- Terreni agricoli - coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola - (*fino al 31.12.2015 aliquota 9,60 per mille)	ESENTI (Legge di stabilità del 28.12.2015 n. 208)
- Aree edificabili	8,60 per mille
- Detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze per le quali continua ad applicarsi l'imposta (Categorie A/1 - A/8 e A/9)	Euro 200,00=

DI DARE ATTO che la detrazione per l'abitazione principale (per le categorie ancora sottoposte a tassazione: **A/1 - A/8 e A/9**), **si detrae fino a concorrenza del suo ammontare rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;**

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296;

DI DEMANDERE tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardante la disciplina del tributo al regolamento;

DI TRASMETTERE telematicamente per la pubblicazione sul sito internet www.portalefederalismofiscale.gov.it la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità indicate nella comunicazione prot. 5343 del 06/04/2012 dallo stesso Ministero;

DI DARE ATTO che la suddetta pubblicazione, costituisce ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

DI ASSICURARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente;

DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Leg.vo 33/2013 e, in particolare, all'art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito internet di dati sotto riportati in formato tabellare:

Provvedimento	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.04.2016
Oggetto	Definizione e conferma aliquote IMU anno 2016
Contenuto	Vengono definite/confermate le aliquote IMU per l'anno 2016 in base alla nuova normativa
Eventuale spesa prevista	Nessuna spesa prevista
Estremi principali dei documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	

DI DICHIARARE, per l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata unanime favorevole votazione, resa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, ai sensi del'art. 134, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i..

Pareri resi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole

Addì, 04 aprile 2016

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.ssa Rosanna Storci

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere favorevole

Addì, 04 aprile 2016

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.ssa Rosanna Storci

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Nicola Bernardi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Felice Antonio Pastore

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.04.2016 ai sensi dell'Art.124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267

Addì, 29.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Felice Antonio Pastore

Copia conforme all'originale.

Addì, 29.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Felice Antonio Pastore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la sujestesa deliberazione:

- È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. . .) - Art.134, comma 3° del Decreto Legislativo 267/2000
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE